

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2459 DEL 7 DICEMBRE 2017

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI", TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1 "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Aree di intervento
- Articolo 4 - Strutture competenti
- Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 - Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Articolo 8 - Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 - Costo massimo ammissibile
- Articolo 10 - Operazioni ammissibili
- Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 - Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 - Costi ammissibili
- Articolo 14 - Costi non ammissibili
- Articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 - Complementarietà
- Articolo 17 - Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 - Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 20 - Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 - Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE

- Articolo 23 - Avvio e conclusione
- Articolo 24 - Proroghe

Articolo 25 - Varianti sostanziali

Articolo 26 - Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 28 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 29 - Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 30 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 31 - Stabilità delle operazioni

Articolo 32 - Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 33 - Divieti di pluricontribuzione

Articolo 34 - Impegni essenziali

Articolo 35 - Impegni accessori

Articolo 36 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 37 - Errori palesi

Articolo 38 - Revoca del sostegno

Articolo 39 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 40 - Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Disposizione di rinvio

Articolo 42 - Trattamento dei dati personali

Articolo 43 - Informazioni

Allegato A (art. 18) – DOMANDA

Allegato B (art. 19) - DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

Allegato C (art. 34) - IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1

Allegato D (art. 35) - IMPEGNI ACCESSORI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1

Allegato E (art. 20) - CRITERI DI SELEZIONE

Allegato F (art. 1 e art. 19) - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ARCHITETTURE RURALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'USO DEL LEGNO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione con accesso individuale della tipologia di intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale", prevista dal PSR nell'ultima versione approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2017) 3680 del 23 maggio 2017.
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, con l'obiettivo di recuperare un patrimonio, quello di matrice rurale, che rischia di scomparire, ma che se adeguatamente recuperato e valorizzato rappresenta una risorsa importante non solo per il suo valore culturale e documentale, ma anche per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori rurali della regione per una loro maggiore attrattività e quindi di sviluppo socioeconomico e di crescita sostenibile delle zone rurali.
3. Per le predette finalità, la tipologia di intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1774 del 22 settembre 2017, con particolare riguardo a quelli previsti per il paesaggio rurale, riconosciuto quale elemento fortemente identitario del territorio regionale e individuato nei morfotipi agro-rurali e degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari", ai quali si rimanda per gli indirizzi e le direttive d'intervento.
4. Ai fini di un corretto recupero del patrimonio architettonico rurale, coerente con le finalità della tipologia di intervento, nonché dei principi e dei criteri di restauro per i beni di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico, vengono fornite in allegato delle linee di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi (Allegato F).

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) infrastruttura di piccola scala: investimento materiale la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;
 - b) bene significativo dell'architettura rurale: bene immobile di rilevante interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente.

Articolo 3 - Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali B, C e D della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) la Struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
 - b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.000.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 431.200,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 - Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale.
3. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) agricoltori;
 - b) altri soggetti privati;
 - c) beneficiari pubblici.
2. I beneficiari di cui al comma 1 sono proprietari del bene immobile oggetto della domanda di sostegno.
3. I beneficiari di cui al comma 1, se imprese, non devono essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.
4. I beneficiari costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale elettronico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
6. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
7. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sussistono, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 - Tipologia e aliquote del sostegno

1. Per i beneficiari privati di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1 possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2.
4. Per i beneficiari pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), l'aiuto è erogato in conto capitale.
5. L'aliquota del sostegno è pari al:
 - a) 60% del costo ammissibile nel caso dei beneficiari di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b);
 - b) 100% del costo ammissibile nel caso dei beneficiari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.

Articolo 9 - Costo massimo ammissibile

1. Il costo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno a valere sul presente bando è pari a euro 200.000,00, in coerenza con la definizione di infrastruttura di piccola scala.

Articolo 10 - Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono gli interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, attestato dalla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale, se pertinenti, quali le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale di cui alla tipologia di intervento 16.7 del PSR o le strategie di sviluppo locale attuate dai GAL di cui alla misura 19 – LEADER del PSR.
3. Le operazioni che prevedono l'impiego del legno dovranno essere eseguite utilizzando materiale certificato per la gestione forestale sostenibile, quale ad esempio PEFC, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia.
4. Qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso nuovo di cui al comma 3 si conforma alla seguente condizione; la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.
5. Nel caso in cui le operazioni riguardino immobili di proprietà pubblica e i beneficiari siano soggetti pubblici devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) i soggetti pubblici agiscono nella loro funzione istituzionale a scopo sociale e culturale senza fini di lucro;

- b) i beni oggetto degli interventi sono aperti a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non sono destinati ad uso commerciale e non generano alcun reddito.

Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni riguardano beni immobili:
 - a) realizzati prima dell'anno 1967;
 - b) localizzati nelle aree rurali B, C o D della regione;
 - c) appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
 - 1) edifici sparsi di utilizzo imprenditoriale legati allo sfruttamento dell'acqua, a titolo esemplificativo mulini, battiferro;
 - 2) edifici per la conservazione o lavorazione dei prodotti agricoli, a titolo esemplificativo fienili, essiccatoi, magazzini, "canevon", "folador", stavoli;
 - 3) strutture per il ricovero animali, a titolo esemplificativo stalle;
 - 4) strutture per il ricovero dei mezzi, a titolo esemplificativo cavane;
 - 5) strutture rurali appartenenti a insediamenti di utilizzo stagionale, a titolo esemplificativo malghe, "planine";
 - 6) insediamenti rurali sparsi, a titolo esemplificativo casali;
 - 7) strutture produttive e annessi rustici in complessi monumentali isolati o ai margini dei borghi.
2. Ai fini dell'attestazione dell'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico i beni sono:
 - a) individuati nello strumento urbanistico comunale per lo specifico valore documentale, architettonico e paesaggistico e oggetto di specifiche disposizioni e altresì coerenti con la descrizione dei morfotipi agro-rurali e degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari" del Piano Paesaggistico Regionale oppure;
 - b) catalogati nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale PATrimonio Culturale (ERPAC), oppure;
 - c) individuati da indagini sui catastri storici (Censo provvisorio, 1811/22 e Censo stabile 1831, 1843, 1851) o sugli IGM storici o sulla carta di Anton von Zach (Kriegskarte, 1798-1805), oppure;
 - d) compresi in complesso architettonico di interesse storico-artistico vincolato ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. Le operazioni ammissibili non devono avere un costo superiore a euro 200.000,00.

Articolo 12 - Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni di manutenzione ordinaria.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine alla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, alla data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.
5. Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni:
 - a) localizzati nei poli urbani – area A della regione;
 - b) appartenenti ad una delle seguenti categorie tipologiche:
 - 1) ville, castelli e altri complessi monumentali, fermo restando quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. c), punto 7);

- 2) edifici in linea interni ai borghi storici;
- 3) architetture religiose.

Articolo 13 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:

- a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi di cui al comma 2, lettera b), i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) imputabili all'operazione finanziata ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- c) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. In funzione delle operazioni ammissibili di cui all'articolo 10 sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso dei beni immobili, comprensivi degli interventi di adeguamento o realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari e di recupero o restauro delle attrezzature storicamente integrate nel manufatto;
- b) spese generali collegate alle spese di cui al punto precedente, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- c) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - 1) realizzazione di materiale informativo;
 - 2) creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.

Articolo 14 - Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di arredi;
- e) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- f) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- g) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- h) il ricorso al leasing;
- i) i contributi in natura.

Articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

- a) per gli interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso dei beni immobili:

- 1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, corredato da disegni e planimetrie e, nel caso di beneficiario privato, depositato ai fini dell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni o di altro atto di assenso previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - 2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - 3) computo metrico estimativo analitico preventivo, redatto da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) in assenza del prezzario di cui alla lettera a) punto 3, in caso di interventi di adeguamento o realizzazione degli impianti tecnologici e di recupero o restauro delle attrezzature storicamente integrate nel manufatto non già ricompresi nel computo metrico estimativo di cui al comma 1, lett. a), punto 3), di spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti (onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10 % del costo ammissibile) e di costi per beni immateriali quali realizzazione di materiale informativo, creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali:
- 1) almeno tre preventivi:
 - a) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni o servizi e quantità;
 - b) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c) contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei beni e servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
 - 2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata anche in sede di rendicontazione, allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo, i computi metrici analitici, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
3. In caso di appalti di cui all'articolo 17, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.
4. Il costo relativo alle spese generali non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto del Ministero di grazia e giustizia del 17 giugno 2016 relativo all'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 - Complementarietà

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione europea, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al Regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.
2. Qualora l'operazione ricada in un ambito interessato da una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale di cui al tipo di intervento 16.7 o da una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla misura 19 – LEADER, l'operazione presentata a valere sul presente bando, pur nel rispetto della condizione di cui all'articolo 10, comma 2, deve essere diversa rispetto agli interventi previsti dalla suddetta strategia di cooperazione, per contenuti e finalità.

Articolo 17 - Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione a pena di inammissibilità compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).
2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati e comunicati al competente ufficio attuatore, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A e corredata

della documentazione di cui all'articolo 19; entro il medesimo termine secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio individuato quale struttura responsabile, da pubblicare sul BUR.

4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda.

5. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è la seguente:

- a) documentazione indicata all'articolo 15 (Congruità e ragionevolezza dei costi);
- b) estratto catastale con indicazione dei dati catastali del bene oggetto dell'operazione;
- c) relazione sul bene immobile oggetto dell'operazione, predisposta da un tecnico abilitato, che comprovi l'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico corredata dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2. La relazione descrive il bene in quanto significativo dell'architettura rurale, tra quelli di cui all'art. 11, comma 1, indicando anche l'anno o il periodo di realizzazione; inoltre, descrive il rapporto del bene con il contesto in cui è inserito, dal punto di vista paesaggistico e architettonico; è corredata da elaborati grafici, documentazione fotografica dello stato di fatto, mappe e documenti storici, inquadramento territoriale e dà contezza delle Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e di valorizzazione delle architetture rurali di cui all'allegato F. La relazione inoltre indica come verrà riutilizzato il bene al termine dell'intervento, esplicitando, nel caso di intervento attuato da soggetto pubblico, come sarà garantita la fruizione del bene da parte di soggetti diversi dal proprietario;
- d) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o degli altri atti di assenso previsti dalla normativa per l'esecuzione dei lavori in progetto, copia degli stessi;
- e) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o degli altri atti di assenso previsti dalla normativa necessari all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento sono stati richiesti ma non ancora rilasciati;
- f) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - 1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - 2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - 3) ove necessaria, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
- g) eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente beneficiario privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio come da modello (Allegato B);
- h) eventuale motivazione tecnica relativa alla sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale;
- i) eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
- j) attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati;
- k) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando;
- l) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità.

2. La documentazione di cui comma 1, lettera a) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità dei relativi costi.

3. La documentazione di cui comma 1, lettera c) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda medesima.

Articolo 20 - Criteri di selezione e di priorità

1. Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i criteri di selezione di cui all'allegato E.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 45 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda dell'operazione che ha ottenuto il punteggio di " Bene immobile significativo dell'architettura rurale, ricadente in aree ed ambiti specificatamente analizzati e descritti negli strumenti urbanistici, comunali, individuato quale oggetto di specifiche discipline (ad es. abaco degli elementi architettonici e stilistici, schede analitiche, etc) ovvero soggetto a norme tecniche di attuazione volte a conservare e tutelare caratteri ed elementi di specifici organismi individuati dal piano".
6. In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

Articolo 21 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) il rispetto del plafond "de minimis" per i beneficiari privati;
 - c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - d) il punteggio spettante in base ai criteri di selezione.
2. Relativamente alle domande ammissibili e potenzialmente finanziabili, l'Ufficio attuatore valuta:
 - a) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - b) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
3. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il provvedimento di concessione, nel caso di beneficiari privati, specifica altresì che il sostegno è concesso a titolo "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352, di data 24 dicembre 2013.

6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 6.

Articolo 22 - Graduatoria

1. La graduatoria individua le domande ammesse con indicazione del punteggio attribuito in base ai criteri di selezione. In base alle risorse disponibili sono individuate le domande finanziate quantificando il costo ammesso e il contributo concedibile.
2. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
3. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
4. L'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 3.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 23 - Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 4 mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di beneficiari privati ed entro 12 mesi nel caso di beneficiari pubblici.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per i beneficiari privati, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) per i beneficiari pubblici, la data del provvedimento di aggiudicazione del contratto per l'affidamento dei lavori.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera a), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 24 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione medesimo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 24 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 12 mesi.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica sostanziale degli interventi previsti dal progetto presentato in allegato alla domanda di sostegno, con particolare riguardo agli interventi relativi ad elementi costruttivi in legno;
 - b) la modifica di impianti e attrezzature, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento;
 - d) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - e) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b).
4. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
5. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni.
7. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, valuta:
 - a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al Regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione;
 - g) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
8. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
 - a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del

- sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
9. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera c).
10. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
11. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 9, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno

concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
- b) che la fattura viene utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.
4. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette, il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale da parte della tesoreria.

Articolo 28 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta; nel caso di beneficiari privati; dichiarazione del legale rappresentante, nel caso di beneficiari pubblici, contenente l'impegno a completare l'operazione entro i termini previsti e a restituire, se del caso, l'anticipo liquidato entro i termini e secondo le modalità indicate dall'Organismo pagatore;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 23, se non già inviata ai sensi dell'articolo medesimo.
3. L'Ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - d) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.
4. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili, per il tramite dell'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 - Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il cinquanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente

- rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
- b) dopo aver sostenuto almeno l'ottanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la seguente documentazione, in funzione dell'operazione da realizzare:
- a) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;
 - c) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - d) per i beneficiari pubblici, copia del versamento IVA;
 - e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - g) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - i) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura.
5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni,

che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- c) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - d) preventivati in domanda di sostegno;
 - e) imputabili all'operazione finanziata e che vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - f) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - g) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.
11. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predisponde il provvedimento con il quale propone all'Autorità di gestione la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
- a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile.
13. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000 e comunica le economie derivanti alla Struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:
 - a) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
 - c) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - d) per i beneficiari pubblici, copia del versamento IVA;
 - e) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori

soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - i) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - j) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
 - k) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
 - l) attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati;
 - m) eventuale documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e dimostrazione che l'impresa fornitrice è in possesso della certificazione di catena di custodia, per interventi che prevedono l'impiego del legno;
 - n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - p) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura.
2. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
 - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;

- b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi da 8 a 14.
7. L'ufficio attuatore provvede allo storno delle eventuali economie e al rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.

Articolo 31 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
2. i beneficiari mantengono la proprietà del bene oggetto dell'operazione realizzata per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1.

Articolo 32 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
 - a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Ufficio attuatore e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 33 - Divieti di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali di carattere trasversale a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso

della certificazione di catena di custodia;

- c) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.

3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'Allegato C al presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 35 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:

- a) qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.

3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'Allegato D al presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 36 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 37 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- d) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
e) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Sono riconosciute le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 40 - Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 34 e 35, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 approvato con DPR n. 0141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 42 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Articolo 43 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio paesaggio e biodiversità (arch. Lucia De Colle, tel. 0432 555702 e dott. Umberto Fattori, tel. 0432 555660), email paesaggio@regione.fvg.it PEC territorio@certregione.fvg.it.
 2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.
-

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

Allegato A (art. 18) – DOMANDA

Ministero delle politiche
agricole e forestali



Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Il sottoscritto¹:

Cognome		Nome	
Data di nascita		Comune di nascita	Prov.
Residente in (via, piazza, viale)	n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale			

in qualità di Sindaco/legale rappresentante del Comune/ dell'azienda/dell'impresa²

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o Ragione sociale		Nome	
Residenza o sede legale in		Comune di	Prov.
Telefono		Cellulare	
Indirizzo email			
Indirizzo di posta elettronica			

¹ Tutti i campi devono essere compilati

² Tutti i campi devono essere compilati

certificata PEC	-	
--------------------	---	--

- chiede di accedere al tipo di intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere _____³ (costituito o aggiornato) il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 7.6 del PSR 2014-2020;
3. che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
4. che si prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno che sarà ripresentata in formato elettronico tramite SIAN:

Descrizione interventi con riferimento alle operazioni ammissibili di cui all'articolo 10	Importo al netto dell'IVA (in euro)	IVA (in euro)
a) interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso di beni immobili		
b) interventi di adeguamento o realizzazione degli impianti tecnologici e di recupero o restauro delle attrezzature storicamente integrate nel manufatto		
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (max 10%)		
d) acquisto dei seguenti beni immateriali: - realizzazione di materiale informativo; - creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.		
TOTALE	(a)	
COSTO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile)		(b)
COSTO TOTALE		(a+b)

7. di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 7.6.1;

³ specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 19;
 - che, a pena di inammissibilità, la presente domanda dovrà essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 18;
 - che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare devono essere confermati in sede di presentazione della domanda sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
 - che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro 4 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro 12 mesi in caso di beneficiari pubblici;
 - che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
8. alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
 - Documentazione richiesta di cui agli articoli 15 e 19 del bando.

Data

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N.196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n.196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Si informa che:

1. i dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità dell'Avviso Pubblico in oggetto;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all'Avviso Pubblico di cui al Punto 1 e a cui si riferisce la presente informativa e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati all'Amministrazione regionale sulla base delle specifiche competenze e dei ruoli previsti nell'ambito delle procedure contemplate dall'Avviso Pubblico di cui al Punto 1;
5. il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Servizio sviluppo comparto agricolo.
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 196/2003.

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 196/2003, nella qualità di interessati, prestano il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

Firma del richiedente

.....

Allegato B (art. 19) - DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)
dell'impresa _____
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
con sede legale in _____
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
codice fiscale/partita IVA _____

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA**Sezione A – Natura dell'impresa⁴**

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa _____
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale _____
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA _____

⁴ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I - Sezione A).

b) impresa _____
 (denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
 sede legale _____
 (via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
 partita IVA _____

c) impresa _____
 (denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
 sede legale _____
 (via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
 partita IVA _____

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____
 e termina il _____

- (barrare la casella che interessa)

che **all'impresa "unica"⁵** richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda⁶

ovvero

che **all'impresa "unica"²** richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³:

Denominaz. impresa ⁷	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis ⁸	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo ⁹

⁵ Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

⁶ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

⁷ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

⁸ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

Allegato C (art. 34) - IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Articolo 34 del bando
a.2	Utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile		X	d	Articolo 34 del bando
a.3	Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.		X	d/s	Articolo 34 del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 7.6.1	Azione	Rif. a.1	
Descrizione impegno	Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura					
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	X	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale	Campo di applicazione	--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 7.6.1	Azione	Rif. a.2	
Descrizione impegno	Utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura					
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
	X					
	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale	Campo di applicazione		Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica sulla documentazione di acquisto del materiale che il fornitore aderisca ai protocolli di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi (ad es. PEFC, FSC)					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 7.6.1	Azione	Rif. a.3	
Descrizione impegno	Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura					
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	X	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica la destinazione d'uso del bene sulla documentazione progettuale					
Descrizione modalità di verifica presso il beneficiario	Verifica in loco che il bene oggetto degli interventi sia aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati

Allegato D (art. 35) - IMPEGNI ACCESSORI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Sostituire le parti in legno con funzione strutturale solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità		X	d	Articolo 35 del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA		Misura	7.6.1	Azione	Rif. b.1
Descrizione impegno		Sostituire le parti in legno con funzione strutturale solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Art. 35 del bando, DM 2490/2017					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
Tipologia di penalità		Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
		X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
					--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
		X	Riduzione graduale	--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post	
--							
Descrizione modalità di verifica documentale		Consultazione della documentazione progettuale					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda		--					
Classe di violazione	Entità	Gravità				Durata	
Basso pt. 1	Costo x < € 50.000	Motivazioni tecniche per la sostituzione carenti				-	
Medio pt. 3	Costo € 50.000 ≤ x < € 100.000	Motivazioni tecniche per la sostituzione insufficienti				-	

Alto pt. 5	Costo $x \geq \text{€ } 100.000$	Completa assenza di adeguate motivazioni tecniche per la sostituzione	-
---------------	----------------------------------	---	---

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x = 5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Documento PRIVO Di VALORE LEGALE

Allegato E (art. 20) - CRITERI DI SELEZIONE

Criteria	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione e verifica
TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO			
Agricoltori	25	Non cumulabili tra loro	
Altri soggetti privati	15		
Beneficiari pubblici	5		
max	25		
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO			
Grado di ruralità, secondo la classificazione delle aree rurali del PSR			
Intervento localizzato in area B	15	Non cumulabili tra loro	
Intervento localizzato in area C	10		
Intervento localizzato in area D	5		
max	15		
Investimento localizzato in aree di interesse paesaggistico-architettonico			
Bene immobile significativo dell'architettura rurale, ricadente in aree ed ambiti specificatamente analizzati e descritti negli strumenti urbanistici comunali, individuato quale oggetto di specifiche discipline (ad es. abaco degli elementi architettonici e stilistici, schede analitiche, etc.) ovvero soggetto a norme tecniche di attuazione volte a conservare e tutelare caratteri ed elementi di specifici organismi individuati dal piano.	35	Non cumulabili tra loro	
Bene immobile significativo dell'architettura rurale, ricadente in zone, presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (zone A, E, F).	25		
Bene immobile significativo dell'architettura rurale presente in SIRPAC	15		
Bene immobile significativo dell'architettura rurale in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla LR 42/96)	10	Cumulabile	
Bene immobile significativo dell'architettura rurale in complesso architettonico di interesse storico-artistico (ex lege 1089/1939)	5	Cumulabile	
max	50		
LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI			

Miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'immobile conseguito attraverso interventi sul complesso dell'organismo edilizio rientranti nella categoria del restauro	10	Non cumulabili tra loro	Il parametro di efficienza energetica considerato per l'attribuzione del punteggio valuta il miglioramento del livello di efficienza energetica dell'organismo edilizio tra la condizione di partenza e quella al termine dell'operazione. In sede di domanda di aiuto e di pagamento sono allegati ex ante (se esistente) ed ex post gli attestati di prestazione energetica di cui al DM 26-6-2015. L'intervento deve consentire il miglioramento di una classe o il raggiungimento della classe E nel caso di edifici non classificati
Miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'immobile conseguito attraverso interventi sull'involucro edilizio. Ai fini del criterio premiale gli elementi esterni (ad esempio intonaci, paramenti in pietra, elementi in legno) saranno trattati secondo criteri di restauro. Non è ammessa la sostituzione integrale delle coperture che vanno conservate qualora esistenti.	5		
10			

Allegato F (art. 1 e art. 19) - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ARCHITETTURE RURALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'USO DEL LEGNO

Premessa

L'obiettivo di queste linee di indirizzo è quello di fornire ai potenziali beneficiari del bando e ai progettisti alcune indicazioni utili per impostare correttamente la progettazione e la conseguente realizzazione degli interventi edilizi sui beni dell'architettura rurale, considerando che tali beni – generalmente - non sono oggetto di specifici strumenti di tutela e che pertanto potrebbero risultare maggiormente vulnerabili a interventi non coerenti con l'esigenza di mantenere e trasmettere i valori culturali e documentali che questi manufatti possiedono.

Le linee di indirizzo sono pertanto volte ad un'autovalutazione della compatibilità degli interventi di recupero e valorizzazione e sono ispirate a principi e criteri del restauro già previsti per il patrimonio culturale e, in tal senso, sono conformi alle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", alle quali si rimanda per gli aspetti specifici o di dettaglio.

1. La conoscenza del manufatto e del sistema di relazione con il paesaggio

Il recupero e la valorizzazione dell'architettura rurale richiede un approccio che ne metta in luce i caratteri costruttivi e architettonici, per consentire la definizione di un programma di conservazione e manutenzione nel tempo. Le attività di conservazione di queste architetture devono comprendere un'attenta riflessione sul rapporto che nel tempo i manufatti hanno avuto con il territorio, sia nella definizione dell'ambito di relazione diretta, che nell'analisi dei mutamenti del paesaggio nell'assetto complessivo.

La conoscenza del costruito e del contesto paesaggistico risultano, pertanto, elementi fondamentali dell'iter progettuale, perchè consentono la valutazione della compatibilità degli interventi di riuso e valorizzazione.

Il percorso della conoscenza si articola nelle seguenti attività, tendenti a definire un modello interpretativo del manufatto che consentirà di stabilire le modalità degli interventi affinché sia garantito il mantenimento delle caratteristiche peculiari dell'edificio rurale:

1. identificazione della costruzione e della sequenza delle trasformazioni occorse, tramite l'utilizzo di fonti documentali e analisi dirette sul manufatto, in grado di far emergere la storia della stessa. L'analisi riguarda non solo la definizione della possibile cronologia costruttiva, ma costituisce anche la prima fase interpretativa, in grado di cogliere i caratteri costitutivi del manufatto e le sue relazioni con l'ambito di pertinenza e il corrispondente morfotipo agro-rurale o degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari" del Piano Paesaggistico Regionale;
2. valutazione dell'assetto stereometrico della fabbrica, intesa come descrizione planivolumetrica complessiva e individuazione delle caratteristiche degli elementi costitutivi, comprensiva delle informazioni sull'eventuale stato del danno strutturale (plessi deformativi, quadri fessurativi);
3. caratterizzazione materico-costruttiva (tipologia e tessitura delle murature, tipologia ed orditura dei solai, struttura e riempimento delle volte, ammorsamenti murari, eventuali indebolimenti, entità e tipologia di appoggio degli orizzontamenti, dispositivi di contenimento delle spinte, degrado dei materiali, ecc.) e dello stato di danno, inteso come degrado; riguarda inoltre l'accertamento del tipo e della consistenza del sistema di fondazione, unitamente alla caratterizzazione geotecnica del terreno;
4. definizione del modello complesso in grado di verificare la sostenibilità e compatibilità dell'eventuale progetto con la consistenza e i caratteri dell'esistente, valutando la destinazione d'uso ipotizzata e le relative azioni.

La restituzione complessiva dovrà consentire la lettura, nell'insieme dei caratteri emersi, dello stato di conservazione con la possibilità di evincere eventuali fenomeni di esaltazione del degrado e dello stato di danno per le verifiche di capacità residua dell'organismo resistente.

2. Il progetto

Gli obiettivi di progetto devono comprendere la conservazione del funzionamento strutturale accertato, la conservazione dei caratteri materico-costruttivi e il rispetto dell'assetto spaziale esistente, pur nell'ottica di un riuso che può necessitare di interventi di innovazione da inserire con la logica del minimo intervento e della riconoscibilità – pur nel dialogo - della contemporaneità.

Sono da considerare non auspicabili interventi di integrazione in stile, ricostruzioni all'*identique* se non in limitati e giustificati casi, tali da rendere riconoscibile l'unitarietà dell'architettura, in una logica di ricomposizione dell'immagine che comunque dovrà garantire una leggibilità dell'intervento.

Le tecniche e i materiali da impiegare dovranno essere prevalentemente desunti dalla tradizione costruttiva locale – emersa nella fase della conoscenza - e, nel caso di carenza o inadeguatezza, si dovrà ricorrere all'uso di materiali contemporanei, che garantiscano la conservazione dell'esistente con un miglioramento delle prestazioni. In particolare, per quanto riguarda il materiale legnoso, nel caso di utilizzo di materiale nuovo, oltre alle condizioni specifiche previste dal bando, dovranno essere privilegiate le specie legnose caratteristiche delle tradizioni costruttive locali.

La tecnologia storica dovrà essere comunque mantenuta, in una logica che privilegi l'integrazione e l'affiancamento a quella della sostituzione sia di elementi fisici che di comportamenti strutturali.

Sono ammesse integrazioni volumetriche di parti mancanti, sempre nell'ottica del rispetto della quote, linee di gronda e tipologie di falda presenti e nel rispetto dell'equilibrio tra architettura esistente e paesaggio, evitando situazioni di fuori scala. Sono tendenzialmente da evitare tipologie costruttive e architettoniche desunte da altre aree geografiche, comunque non coerenti con la tradizione costruttiva e le trasformazioni che l'architettura ha conosciuto nel tempo.

2.1 Murature e paramenti

Sono da considerarsi vincolanti le caratteristiche delle murature desunte dall'attività di analisi della fase di conoscenza, con particolare attenzione alle eventuali integrazioni materiche dimensionalmente limitate (riferite ai blocchi e/o ai giunti). Dovrà essere garantito il rispetto delle apparecchiature esistenti, con un controllato uso dei materiali di integrazione. Nel caso di blocchi in pietra si dovranno tendenzialmente proporre litotipi presenti – nel caso di blocchi con lavorazioni superficiali si dovrà ricorrere a semplificazioni delle texture per la riconoscibilità dell'intervento – e si dovrà ricorrere a integrazione dei giunti con malte per legante e inerte compatibili con quelle esistenti, sia matericamente che cromaticamente, anche con l'eventuale ricorso al giunto sottosquadro o raso sasso per la riconoscibilità dell'operazione.

Nel caso di muratura in laterizio, dovrà essere garantita la conservazione della compagine muraria rilevata e le eventuali integrazioni dovranno rispettare tendenzialmente le operazioni già descritte nelle murature in pietra o miste. Nel caso di murature a opera incerta o miste, dovrà essere prestata particolare attenzione alla presenza di pratiche costruttive storiche, come i corsi di ripianamento, dei quali dovrà essere garantita la conservazione quale elemento caratterizzante il paramento murario. Sono ammesse integrazioni di limitate mancanze con materiali contemporanei – in particolare eventuali integrazioni sommitali dei volumi e rifacimento di sguinci e architravi di forometrie esistenti, che dovranno comunque prevedere una limitata dissonanza cromatica e tessiturale.

Gli interventi di consolidamento delle murature in pietrame o laterizio dovranno garantire, oltre che l'organizzazione della muratura, il mantenimento delle caratteristiche storiche del paramento, comprese le integrazioni e stratificazioni presenti, evitando in alcun modo la sua omogeneizzazione attraverso stilatura dei giunti con legante cementizio. Nel caso del ricorso a iniezioni, dovranno essere utilizzate prevalentemente malte di calce idraulica, previa eventuale stesura di un intonaco di sacrificio. È consentito l'inserimento di diatoni tendenzialmente in materiali compatibili matericamente e chimicamente con l'esistente e un limitato ricorso a tecniche di armatura del giunto.

Oltre all'intervento sui materiali e sui singoli paramenti, dovranno essere valutati provvedimenti in grado di migliorare il comportamento scatolare dell'organismo resistente e il condizionamento di eventuali azioni spingenti di strutture ad arco e/o volta.

2.2 Solai

Sono auspicabili interventi di irrigidimento e comunque di condizionamento della capacità portante con la conservazione dello schema e del tipo strutturale emersi nella fase di conoscenza. È auspicabile un'attenta valutazione delle capacità residue degli impalcati interpiano, con l'eventuale spostamento di destinazioni d'uso troppo impegnative in aree alternative, per evitare eccessive trasformazioni della struttura esistente.

Nel caso dei solai lignei, un limitato irrigidimento può essere conseguito operando all'estradosso sul tavolato. Una possibilità è fissare un secondo tavolato su quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con i muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si possono usare rinforzi con bandelle metalliche, o di materiali compositi, fissate al tavolato con andamento incrociato. Nel caso di solai a semplice orditura, dovrà essere curato il collegamento con le pareti parallele alle travi, realizzandolo, ad esempio, con bandelle fissate al tavolato ed ancorate nella muratura.

Nei casi in cui risulti necessario un consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali, è possibile, con le tecniche legno-legno, limitare la deformabilità flessionale ed aumentare la resistenza con un secondo tavolato, utilizzando, ortogonalmente rispetto al tavolato esistente, dei nuovi tavoloni continui, resi collaboranti alle travi mediante perni anche di legno.

Nel caso di eccessivo stato di degrado, saranno privilegiati gli interventi di sostituzione parziale, con la possibilità di reimpiegare materiale parzialmente idoneo reperito nella stessa fabbrica – "cantiere come cava" – e dovrà essere garantita la conservazione della specie legnosa nel caso di sostituzione integrale dell'elemento.

Si dovrà in alcun modo evitare l'inserimento di rompitratta e/o travi aggiuntive di materiale contemporaneo (come l'acciaio), l'uso di integrazioni puntuali in resina o betoncino, mentre si auspica il ricorso a protesi di specie legnosa compatibile seppur riconoscibile. Sono da considerare non eseguibili interventi di integrazione del funzionamento statico con solette in calcestruzzo armato, se non in condizioni particolari di profondo degrado.

Va in sostanza ribadita la necessità di conservare comunque la struttura portante esistente, soprattutto in presenza di elementi decorativi apposti alla struttura.

Sono tendenzialmente da evitare spostamenti di quota dei solai, mentre è possibile una limitata ricomposizione di impalcati esistenti, intesa come ricorso alla non ricostruzione integrale del piano dell'impalcato. Nel caso di assenza di impalcato, ma di leggibilità delle quote storiche, è ammessa la ricostruzione con materiali comunque non dissonanti con il complesso delle tecnologie esistenti.

2.3 Coperture

In linea generale è opportuno il mantenimento dei tetti in legno, qualora esistenti. I collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto, vanno sviluppati ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le diverse culture costruttive locali.

Sono quindi sconsigliati il cambiamento dell'impostazione strutturale primaria e secondaria e la sostituzione del materiale corrispondente allo "scempiato" in tavelle o tavole lignee. Non è ammessa la sostituzione integrale della copertura in legno e in caso di stato di degrado, sono accettate sostituzioni di aste e parziali integrazioni da eseguirsi con tecniche storiche, comunque riconoscibili, e si auspica una verifica e controllo delle funzionalità dei nodi costruttivi – giunzioni e unioni – da ottenere con tecniche assimilabili alla tradizione costruttiva del luogo o comunque desunta dall'analisi della fabbrica.

Sono sconsigliate protesi in resina, barre in vetroresina, betoncini armati e la modifica radicale del funzionamento delle strutture principali, in particolare delle capriate. Sono accettati interventi di consolidamento attivi, intesi come inserimento di azioni per mezzo di sistemi ausiliari anche di foggia e materiale contemporaneo.

2.4 Finiture

Sono da preservare le superfici di finitura esistenti, con eventuali operazioni di riadesione al supporto e limitate integrazioni con materiali assimilabili a quelli presenti, garantendo comunque la leggibilità – non dissonante – dell'intervento di integrazione. È auspicabile l'utilizzo di materiali naturali, calce idrauliche e tinte naturali, scialbi di omogenizzazione con latte di calce eventualmente pigmentato e il ricorso alla sagramatura. Non si ritengono accettabili arbitrarie operazioni di eliminazione dell'intonaco per la messa a nudo dei paramenti murari e l'eventuale ricorso di operazioni di restauro a palinsesto.

Eventuali nuove stese di intonaco, per riconfigurare le pareti prive di intonaco precedentemente perso, dovranno tendenzialmente essere applicate in andamento della configurazione planare del masso murario. L'uso di eventuali tinteggiature dovrà essere in linea con la tradizione costruttiva del luogo ed eventuali utilizzi di colorazioni contemporanee dovranno essere attentamente valutate negli elementi di integrazione e dovranno comunque non essere quantitativamente prevalenti.

Per quanto riguarda i serramenti, è necessario privilegiare il restauro di quelli esistenti. Qualora ciò non sia possibile, si dovrà garantire una sorta di omogeneità nei profili e si dovrà attentamente studiare il rapporto dimensionale tra nuovo serramento e dimensione del foro, evitando per quanto possibile materiali plastici o alluminio.

Nei tavolati di legno di tamponamento esterno, si dovranno in linea generale conservare le tavole esistenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per eccessivo degrado, le nuove tavole avranno dimensioni e finitura superficiale uguali a quelle rimosse e non dovranno essere trattate con impregnanti affinché assumano nel tempo l'aspetto del tavolato originario. Analogamente saranno riprodotti nell'aspetto e nella tipologia gli elementi ricavati nelle pareti in tavolato, come le ante dei portoni, le forature, le ante d'oscuro, i fori d'aerazione dei fienili, i parapetti traforati di ballatori e scale, ecc.

I trattamenti antimuffa e antiparassitari, qualora necessari, dovranno essere eseguiti con prodotti e tecniche che non alterino in alcun modo il colore e l'aspetto superficiale nel legno antico.

Nel caso di impiego di materiale nuovo, anche in questo caso, oltre alle condizioni specifiche previste dal bando, dovranno essere privilegiate le specie legnose caratteristiche delle tradizioni costruttive locali.

2.5 Impiantistica

Si dovranno evitare interventi che comportino una riduzione della capacità resistente degli elementi a valenza strutturale o che riducano l'efficacia dei collegamenti e, in ogni caso, si dovrà il più possibile evitare di utilizzare impiantistica sottotraccia. È consentita piuttosto la realizzazione di contropareti e l'utilizzo di sistemi di canalizzazione da allocare nel caso di rifacimento di pavimenti e di altre strutture. Sono da valutare attentamente l'introduzione di sistemi di produzione di energia alternativa e l'impiego diffuso di intonaci a cappotto se non attentamente motivati.

Eventuali carenze igienico-sanitarie potranno essere supplite anche con tecnologie innovative come camini di luce, o innovazioni architettoniche.